

Nuove norme sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas

Nel febbraio 2016 la Commissione ha adottato una proposta volta a rivedere il regolamento del 2010 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. I negoziati a tre dei primi mesi del 2017 hanno prodotto un testo concordato approvato dalla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) nel maggio 2017. Il Parlamento dovrà votare questo testo durante la plenaria del settembre 2017.

Contesto

La sicurezza dell'approvvigionamento di gas è disciplinata dal [regolamento \(UE\) n. 994/2010](#), che mira a una risposta coordinata dell'UE alle crisi di approvvigionamento del gas. Esso stabilisce il principio dei clienti protetti (compresi tutti i nuclei familiari) che dovrebbero continuare a ricevere gas durante una crisi di approvvigionamento. Gli Stati membri devono soddisfare una norma di approvvigionamento che prevede che la domanda di gas continui ad essere soddisfatta in caso di interruzione prolungata delle forniture e devono rispettare una norma di infrastruttura che prevede che la domanda di gas continui ad essere soddisfatta in caso di perturbazione della maggiore attività infrastrutturale nazionale. Gli Stati membri devono elaborare piani di azione preventiva e di emergenza che illustrino la loro risposta a tre diversi livelli di crisi (allerta precoce, allerta, emergenza).

Nel 2014 la Commissione ha condotto "prove di stress" sulla resilienza a breve termine del settore del gas in Europa, prove che hanno rivelato alcuni rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento, soprattutto nelle regioni in cui le rotte di approvvigionamento non sono diversificate. La Commissione ha proposto di affrontare tali problematiche attraverso delle revisioni del regolamento del 2010, al fine di superare le carenze individuate nella relazione di attuazione, nella consultazione pubblica e nella valutazione d'impatto.

La proposta della Commissione europea

Nel febbraio 2016, la Commissione ha adottato una [proposta legislativa](#) volta a rivedere il regolamento del 2010. Questa avrebbe introdotto un **meccanismo di solidarietà** attraverso il quale gli Stati membri che dichiarano un livello di emergenza possono ricevere gas dai paesi vicini, anche se questo ne riduce temporaneamente il livello di fornitura. Verrebbero elaborati piani di azione preventiva e di emergenza a livello regionale, a complemento (o in sostituzione) dei piani nazionali. La Commissione svolgerebbe un ruolo più importante nel verificare i contratti commerciali che comportano rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento.

Posizione del Parlamento europeo

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) ha adottato una [relazione](#) nell'ottobre 2016 che sostiene l'approccio regionale della Commissione europea alla sicurezza dell'approvvigionamento, e che lo completerebbe attraverso una valutazione sistematica dei corridoi di approvvigionamento di emergenza tra regioni. La relazione propone una definizione più uniforme di cliente protetto nell'UE, per garantire che un elevato standard (nazionale) di approvvigionamento non impedisca la condivisione di gas in caso di emergenza. La relazione propone di concedere maggiori poteri alla Commissione, in particolare in termini di controllo e (potenziale) alterazione di contratti commerciali che comportano rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento.



I negoziatori del Parlamento e del Consiglio hanno raggiunto un [accordo](#) nell'aprile del 2017. I piani nazionali di azione preventiva e di emergenza sarebbero mantenuti, ma con l'inserimento di capitoli regionali obbligatori. L'elenco delle regioni sarebbe diverso dalla proposta della Commissione e si baserebbe sulle tre principali rotte di approvvigionamento di gas, con alcuni paesi appartenenti a più di un gruppo regionale. Innescare il meccanismo di solidarietà per condividere il gas in caso di emergenza richiederebbe un risarcimento equo e rapido al paese fornitore. Sono stati concordati i criteri che determinano esattamente quali informazioni commerciali debbano essere notificate alla Commissione ed è stato introdotto un obbligo giuridico vincolante sul segreto professionale per garantire che non trapelino informazioni sensibili.

Relazione per la prima lettura: [2016/0030\(COD\)](#);
Commissione competente per il merito: ITRE; Relatore:
Jerzy Buzek (PPE, Polonia). Per ulteriori informazioni si
veda la nostra [nota informativa](#) "Legislazione dell'UE in
corso".

